

così detti Casini di Compagnia dovranno essere notificate entro il termine di giorni otto in questa Città alla Direzione Generale di Polizia col nome, cognome, e patria di ciascun associato, specificando nello stesso tempo il luogo, e le stanze a tal uso destinate: e nelle Città, e Luoghi delle Provincie al rispettivo Delegato di Polizia, e Giudicante locale, ove non è stabilito il Delegato.

V. Non potranno continuare siffatte unioni, se non saranno previamente approvate dalla detta Direzione di Polizia, e rispettivamente dal Delegato, e Giudicante del Luogo in Provincia. Dovendosi in difetto della prescritta approvazione considerare le dette unioni quali illecite Conventicole, saranno perciò i socj puniti colla multa pecuniaria di Ducati 500., cui ciascuno di essi sarà tenuto solidamente. In caso d'impotenza al pagamento avrà luogo la pena d'un anno di Carcere, se si tratterà di Persona non appartenente alla Classe de' Nobili, e se Nobile sarà punita coll'arresto in Castello Militare per lo stesso tempo.

VI. Ne' Casini, che saranno approvati, si proibisce di tener assicurate tanto le Porte, che mettono dalla strada alla casa, e ai canali, quanto quelle delle stanze interne in tutto il tempo, in cui sono frequentate, onde vi si possa, da chi rimane incaricato, ese-